

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1284

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONANSEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1995

---

Interventi nelle zone del Sestriere, della Valle Susa e del  
Pinerolese per lo svolgimento dei Campionati del mondo  
di sci alpino

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel febbraio del 1997 l'Italia ospiterà i Campionati del mondo di sci alpino. Si tratta di un avvenimento della massima rilevanza che può determinare per il nostro Paese, e in particolare per la zona prescelta - il Sestriere, Valle di Susa e del Pinerolese -, un formidabile ritorno in termini di immagine ed una considerevole ricaduta economica. È tuttavia manifesto che il raggiungimento di questi risultati è strettamente collegato al grado di efficienza e funzionalità del sistema viario e dei parcheggi, della struttura organizzativa, dell'apparato ricettivo, degli impianti sportivi. Il già considerevole livello della località prescelta va sicuramente adeguato alle esigenze, veramente straordinarie, che si registreranno nei giorni precedenti e concomitanti con lo svolgimento delle gare.

Il problema si pone, soprattutto, con riferimento alla rete viaria, insufficiente a garantire efficienza, funzionalità e rapidità nei collegamenti e a sopportare il traffico automobilistico che si svilupperà nei giorni precedenti e concomitanti allo svolgimento dei Campionati.

Il ritardo dell'intervento governativo, giustificato solo parzialmente dalle emergenze che il Governo si è trovato ad affrontare negli ultimi mesi, impedisce alle Amministrazioni centrali, a quelle locali, al comitato organizzatore, all'Ufficio del commissario straordinario appositamente nominato, con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, di programmare ed iniziare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie. I tempi a disposizione sono diventati strettissimi ed il loro ulteriore allungamento potrebbe impedire che le risorse da destinare agli interventi vengano amministrare in maniera razionale, efficien-

te, realizzando il massimo risultato con la minima spesa.

Il presente disegno di legge vuole essere non solo un concreto contributo alla soluzione delle difficoltà prospettate, ma anche un'autentica, incisiva sollecitazione al nostro Governo affinché gli interventi connessi all'effettuazione dei Campionati mondiali di sci alpino non siano limitati al pur importante aspetto viario, ma possano costituire l'occasione, per le popolazioni interessate, di una crescita complessiva sociale ed economica.

Non può dimenticarsi, infatti, che le zone interessate ricadono tra quelle comprese nell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari (zone in forte declino industriale). Il presente disegno di legge tiene conto dell'opportunità che l'evento sportivo offre all'area interessata, cercando di andare oltre lo svolgimento dei Campionati e di rendere duraturi e permanenti gli effetti degli interventi programmati. Tale impostazione è mirata a rendere produttivi gli investimenti da effettuare non solo nell'ottica del turismo invernale ma anche di quello estivo.

Il disegno di legge fa propria l'esperienza tratta dallo svolgimento nel nostro Paese, nel corso degli ultimi anni, di eventi di carattere sportivo e culturale di rilevanza straordinaria. Esso si ispira a criteri di massima semplificazione, rapidità e trasparenza delle procedure necessarie, con il coinvolgimento diretto ed immediato di tutti gli enti e le autorità interessati nella realizzazione delle opere necessarie.

Il capo I è dedicato agli interventi di rilievo nazionale necessari per lo svolgimento dei Campionati.

All'articolo 1 si determinano i requisiti che le opere devono avere affinché la loro

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esecuzione possa rientrare nel campo di applicazione del disegno di legge. Tra essi, ovviamente, la realizzabilità delle opere stesse entro il dicembre 1996.

L'articolo 2 istituisce una conferenza dei servizi, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro competente ovvero dal commissario straordinario, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni e degli enti coinvolti nella adozione di nulla osta, pareri, autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere. Tale conferenza, con procedura accelerata e semplificata, ha il compito di valutare i progetti esecutivi, deliberando in merito ed apportando le necessarie modifiche. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

All'articolo 3 si elencano le opere per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione della legge. Si tratta di assi viari e strade di importanza strategica ai fini di collegamenti rapidi ed efficienti con gli impianti sedi dei Campionati e tra le località interessate. Si prevede che tali interventi vengano affidati dall'ANAS in regime di concessione, con gestione decennale delle tratte stradali da parte delle imprese aggiudicatrici. Si prevede altresì che l'eventuale superamento del termine del 31 dicembre 1996 nella realizzazione delle opere comporterà l'incameramento di una cauzione pari al 10 per cento dell'importo dei lavori, da garantirsi mediante fideiussione. Viene infine stabilito che nella scelta del concessionario di costruzione e gestione delle strade venga assunta, a parametro di preferenza, l'esistenza di adeguate garanzie di finanziamento anche parziale dell'opera in corrispettivo dei diritti di utilizzazione della stessa e di altri diritti.

Il capo II del disegno di legge si riferisce all'attività di programmazione degli interventi locali necessari per lo svolgimento dei Campionati.

Si tratta, in particolare, di interventi mirati oltre che alla organizzazione dei Campionati, al potenziamento e migliora-

mento degli impianti sportivi, alla realizzazione di strutture viarie e parcheggi diversi da quelli di competenza ANAS, al recupero e miglioramento ecologico ed ambientale, al potenziamento della ricettività, al rafforzamento delle strutture ospedaliere e dei servizi sanitari. All'articolo 5 si stabiliscono casi di incompatibilità per il commissario straordinario ed il vice commissario straordinario nominati per l'attuazione e la definizione di tali interventi. All'articolo 6, si prevede l'istituzione di un comitato esecutivo, composto dalle autorità interessate dalla realizzazione delle opere, che ha il compito di rendere il proprio parere al commissario straordinario, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, circa la realizzazione degli interventi. Il commissario straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 7, definisce ed approva il programma degli interventi attenendosi, tra l'altro, al criterio della possibile riconversione funzionale degli impianti per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati. Nello stesso programma vanno individuati i criteri prioritari per la ripartizione dei finanziamenti, le caratteristiche sostanziali ed il termine di consegna delle opere nonché, ove non sia stato già individuato il soggetto esecutore delle opere, le procedure per la presentazione dei progetti e per la stipula delle convenzioni per l'attribuzione dei finanziamenti.

Sono altresì previste forme di pubblicità e trasparenza del programma degli interventi, con possibilità per chiunque di presentare osservazioni o proposte di modifiche.

Si stabilisce infine che le comunità montane ed i comuni interessati possano elaborare, d'intesa con il commissario straordinario, singoli piani di investimento per la realizzazione di impianti sportivi comunali ed intercomunali e di opere e servizi di particolare interesse pubblico. Analoga possibilità è prevista per l'Amministrazione provinciale di Torino relativamente al miglioramento della viabilità provinciale. A tal fine è prevista la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, i cui canoni di ammortamento vanno posti a carico dello Stato.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All'articolo 8 si prevede che il commissario straordinario, per semplificare al massimo le procedure amministrative, possa convocare una conferenza dei servizi che riunisca gli enti tenuti al rilascio di pareri, autorizzazioni, atti di intesa o di concerto.

Infine, all'articolo 9, l'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel Capo I del disegno di legge viene determinato in lire 180 miliardi per il 1995, lire 200 miliardi per il 1996 e lire 100 miliardi per il 1997. Per la copertura

relativa è previsto che provveda direttamente l'ANAS. Per le esigenze di funzionamento della sede del commissario straordinario e per le spese connesse all'organizzazione, viene stanziata la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997.

Il costo complessivo degli interventi programmati dal commissario straordinario e dal comitato esecutivo ed aventi rilevanza locale viene determinato in 30 miliardi di lire.

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****INTERVENTI DI RILIEVO NAZIONALE  
PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI  
MONDIALI DI SCI ALPINO****Art. 1.**

*(Opere viarie per i Campionati mondiali  
di sci alpino del 1997)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla esecuzione delle opere pubbliche e agli interventi di sistemazione viaria direttamente connessi allo svolgimento dei Campionati del mondo di sci alpino da tenersi nella zona del Sestriere, Valle Susa e Pinerolese nel febbraio 1997.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzabilità entro il 31 dicembre del 1996 anche per lotti funzionali ed agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.

3. Le opere di cui alla presente legge sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e somma urgenza.

4. Le procedure disciplinate dalla presente legge si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessa-

ti, previa approvazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 2.

*(Conferenza dei servizi)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega il Ministro competente ovvero il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 7 della presente legge, convoca entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati di controllo, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiara la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. Alla conferenza si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1994, n. 383.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli stru-

menti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga raggiunta si applica il disposto di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Si applica altresì il comma 3 del citato articolo 14 della legge n. 241 del 1990 qualora l'amministrazione sia stata regolarmente convocata.

### Art. 3.

#### (Interventi)

1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e per la realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

a) completamento autostrada Torino-Pinerolo;

b) viabilità Pinerolo-Perosa Argentina-Sestriere;

c) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 24 del Monginevro;

d) circonvallazione est di Cesana Torinese ed accesso alla strada statale n. 23 del Sestriere;

e) viabilità Sestriere-Cesana;

f) circonvallazione di Oulx accesso a Sauze d'Oulx e collegamento alla A32;

g) viabilità Oulx-Cesana (strada statale n. 24);

h) attraversamento della parte italiana di Claviere (strada statale n. 24);

i) collegamento di Bardonecchia/Jafferau alla A32;

j) circonvallazione del Sestriere e svincolo di Sestriere Borgata.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere da b) a j), sono affidati dall'ANAS in regime di concessione. Le concessioni di cui sopra sono relative alla progettazione esecutiva, costruzione e gestione decennale delle tratte stradali e per l'affidamento di queste si applicano le disposizioni vigenti.

3. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre 1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere presentata a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore con l'incameramento della cauzione prestata.

4. Le opere di cui al presente articolo possono essere avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei relativi atti convenzionali.

5. Nelle procedure di scelta del concessionario di costruzione e gestione viene accordata preferenza al soggetto che offra con adeguate garanzie il finanziamento anche parziale dell'opera in corrispettivo dei diritti di utilizzazione della stessa e di altri diritti.

## CAPO II

### ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI LOCALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO

#### Art. 4.

*(Ambito della normativa)*

1. Le norme contenute nel presente capo trovano applicazione nei territori comunali della provincia di Torino - zona del Sestriere, Valle Susa e del Pinerolese - facenti parte delle comunità montane: Alta Valle di Susa, Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice, Pinerolese pedemontano.

#### Art. 5.

*(Incompatibilità e funzioni)*

1. Il commissario straordinario ed il vice commissario straordinario, nominati con il



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

citato decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1994, non possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.

2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario straordinario in caso di suo impedimento.

## Art. 6.

*(Comitato esecutivo)*

1. Per l'assolvimento dell'incarico il commissario straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli interventi, da un comitato esecutivo composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni culturali ed ambientali, un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.

2. Il comitato esecutivo è convocato dal commissario straordinario e rende i propri pareri nel termine di venti giorni dalla richiesta.

3. I componenti del comitato esecutivo non hanno diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.

4. Il comitato esecutivo si costituisce entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

*(Programma degli interventi)*

1. Il commissario straordinario, sentito il comitato esecutivo, definisce ed approva il programma degli interventi connessi allo svolgimento dei Campionati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi e i costi di

attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:

- a) l'organizzazione dei Campionati;
- b) le attrezzature e gli impianti sportivi;
- c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 3;
- d) il recupero e il miglioramento ecologico ed ambientale;
- e) il potenziamento della ricettività, con particolare riferimento all'incremento quantitativo e qualitativo delle strutture alberghiere;
- f) l'edilizia ospedaliera ed il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;
- g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei Campionati.

3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

- a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;
- b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;
- c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;
- d) ove necessario i principi delle convenzioni tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo stampa locale.

5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi. Il commissario straordinario effettua, sentito il comitato esecutivo e sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riap-

prova. Le osservazioni non accolte si intendono respinte.

6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.

7. Il comune di Sestriere e le comunità montane di cui all'articolo 4, previa intesa con i comuni membri, possono elaborare, d'intesa con il commissario straordinario, singoli piani di investimento per la realizzazione di impianti sportivi comunali ed intercomunali e di opere e servizi di particolare interesse pubblico.

8. L'Amministrazione provinciale di Torino può elaborare, d'intesa con il commissario straordinario, piani di investimento per il potenziamento della rete viaria provinciale localizzata nei territori di cui all'articolo 4.

9. Per la realizzazione delle opere e servizi di cui ai commi 7 e 8, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui agli enti proponenti con ammortamento a carico dello Stato per un importo globale di 25 miliardi di lire.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quota «rate ammortamento mutui».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

##### *(Conferenze dei servizi)*

1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario, d'intesa con il prefetto di Torino, convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi ovvero dall'appro-

vazione delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione delle norme contenute nel capo I della presente legge, che viene determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1995, lire 200 miliardi per l'anno 1996 e lire 100 miliardi per l'anno 1997, provvede l'ANAS nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. Per le esigenze di funzionamento della sede del commissario straordinario e per le spese connesse alla organizzazione, in collaborazione con il comitato organizzatore dei Campionati è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, pari a lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.